

**DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025**

**556/2025/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI AMMESSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS  
NATURALE PER L'ANNO 2024 E MODIFICHE ALLA RTTG 6PRT**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366<sup>a</sup> riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti fino al 31 dicembre 2023 di cui al decreto direttoriale 26 maggio 2023;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e suoi successivi aggiornamenti fino al 31 dicembre 2023 di cui al decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti minimi di Piano);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A e s.m.i. (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2024/R/GAS);

- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL (di seguito deliberazione 400/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 170/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 170/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- il documento per la consultazione 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM;
- determinazione della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità 18 novembre 2025, n. 4/2025 (di seguito: determinazione 4/2025).

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI ROSS COMUNI AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI:**

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS) in materia di determinazione del costo riconosciuto comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri applicativi ROSS, o anche criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS e della RTTG 6PRT;
- in particolare, con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che i tassi di rivalutazione dei costi di capitale e di inflazione dei costi operativi vengano fissati in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS;
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l'Autorità, in sede di approvazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, ha approvato le istanze presentate dalle imprese di trasporto del gas relativamente ai parametri ROSS, inclusi il tasso di capitalizzazione e il parametro *Z-factor* per gli anni 2024 e 2025; in tale sede, con specifico riferimento allo *Z-factor*, l'Autorità ha evidenziato come il parametro *Z-factor* debba essere calcolato nei limiti dei costi operativi stimati dalle imprese, in coerenza con il principio, anche chiarito al punto 7.40 dell'Allegato A della deliberazione 497/2023/R/ GAS, secondo cui *“la possibilità di attivare lo Z-factor ha lo scopo di incrementare la baseline di costo operativo...al fine di rendere confrontabile la baseline con la spesa effettiva per la determinazione delle efficienze”*;

- con la deliberazione 400/2024/R/EEL di approvazione dei parametri ROSS per il gestore del sistema di trasmissione elettrica per gli anni 2024-2025, l'Autorità ha ribadito la necessità di avviare approfondimenti sull'istituto *Z-factor* per i restanti anni del periodo regolatorio (2026 e 2027) in considerazione delle complessità e dell'onerosità delle attività istruttorie legate allo *Z-factor*; nella stessa sede l'Autorità ha, tra l'altro, esplicitato l'esigenza di rideterminare *ex post* il valore dello *Z-factor* approvato *ex ante* in funzione: i) dell'effettiva entità dei *driver* di costo verificati a consuntivo, nei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza, ii) dell'inflazione effettiva rispetto a quella considerata *ex ante* nel livello della *baseline*, e iii) del livello di consuntivo del costo operativo effettivo;
- con la deliberazione 390/2025/R/GAS l'Autorità ha integrato, in ottica evolutiva, la regolazione di cui al TIROSS, ed ha al contempo affinato i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027 e modificato, tenendo conto delle esigenze di semplificazione che si sono manifestate nella prima implementazione, l'istituto *Z-factor* a decorrere dal 2026;
- con la determinazione 4/2025 adottata ai sensi dell'articolo 28 del TIROSS, è stata avviata, per le imprese che applicano la regolazione ROSS-base, la nuova raccolta dati di Riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali riportati nei CAS e i corrispondenti dati patrimoniali inviati ai fini tariffari tramite le raccolte RAB.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO:**

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, l'Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2024, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT e nelle more dell'approvazione dei criteri applicativi del ROSS-base;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per l'anno 2024, determinando un WACC pari a 5,9% per il servizio di trasporto del gas naturale;
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l'Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT, e rideterminato i ricavi di riferimento relativi all'anno 2024 ai fini degli acconti derivati dal c.d. *tariff decoupling* di cui all'articolo 36bis della RTTG 6PRT; con la stessa deliberazione, l'Autorità ha apportato modifiche alla RTTG 6PRT volte a minimizzazione le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi

e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, in applicazione del principio di cui al comma 6.5 del TIROSS;

- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato relativo all'Italia (IPCA Italia) pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat; inoltre, per i servizi infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS, ai fini della rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024, l'Autorità ha rideterminato il valore del c.d. raccordo di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, e determinando, per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, un tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 pari a 7,9%.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DEI RICAVI AMMESSI PER IL 2024:**

- ai sensi del comma 36bis.1 della RTTG 6PRT, con riferimento a ciascun anno del periodo di regolazione (anno  $t$ ), le imprese di trasporto presentano, entro il 15 ottobre di ciascun anno successivo (anno  $t+1$ ), la proposta relativa ai ricavi ammessi relativi al medesimo anno (anno  $t$ ) e l'ammontare dello scostamento tra tali ricavi ammessi e i ricavi di riferimento per le tariffe (c.d. conguaglio *tariff decoupling*), tenuto conto delle eventuali partite di acconto erogate ai sensi dell'articolo 36bis, comma 3, della RTTG 6PRT;
- con la comunicazione del 17 settembre 2025 (prot. Autorità P/64412), gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso alle imprese di trasporto la modulistica da utilizzare ai fini della trasmissione della proposta dei ricavi ammessi relativi all'anno 2024, dell'ammontare dello scostamento tra tali ricavi ammessi e i ricavi di riferimento per le tariffe (c.d. conguaglio *tariff decoupling*), tenuto conto delle eventuali partite di acconto relative al medesimo anno 2024 approvate con la deliberazione 216/2024/R/GAS; con la stessa comunicazione sono state richieste le informazioni necessarie alle verifiche *ex post* da condursi ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del TIROSS e dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione 497/2023/R/COM, sul parametro *Z-factor*;
- entro il termine del 15 ottobre 2025 stabilito dall'articolo 36bis, comma 1, della RTTG 6PRT, e tenendo conto delle indicazioni degli Uffici, le imprese di trasporto hanno quindi presentato all'Autorità le proposte dei ricavi ammessi per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2024 e, laddove richiesta l'attivazione del parametro *Z-factor*, la rideterminazione *ex post* dello stesso e le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 40, comma 3, del TIROSS e all'articolo 4, comma 3, della deliberazione 497/2023/R/COM; in particolare:
  - a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con le comunicazioni del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70563 di pari data) e del

20 ottobre 2025 (prot. Autorità A/71798 di pari data), come successivamente modificate e integrate con le comunicazioni del 14 novembre 2025 (prot. Autorità A/79225 di pari data) e del 17 novembre 2025 (prot. Autorità A/79576 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76663);

- b) Energie Rete Gas S.r.l., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70790 del 16 ottobre 2025), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 27 novembre 2025 (prot. Autorità A/82940 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76665);
- c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70759 del 16 ottobre 2025), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 5 dicembre 2025 (prot. Autorità A/85496 del 9 dicembre 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76666);
- d) Metanodotto Alpino S.r.l., con le comunicazioni del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70792 del 16 ottobre 2025) e del 20 ottobre 2025 (prot. Autorità A/71799 di pari data), come successivamente modificate e integrate con le comunicazioni del 20 novembre 2025 (prot. Autorità A/71799 di pari data) e del 27 novembre 2025 (prot. Autorità A/83384 del 28 novembre 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76668);
- e) Netenergy Service S.r.l., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70598 di pari data), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 13 novembre 2025 (prot. Autorità A/78787 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76670);
- f) Retragas S.r.l., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70620 di pari data);
- g) Società Gasdotti Italia S.p.A., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70786 del 16 ottobre 2025), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 3 dicembre 2025 (prot. Autorità A/84678 del 4 dicembre 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76672);
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con la comunicazione del 15 ottobre 2025 (prot. Autorità A/70769 del 16 ottobre 2025), come successivamente modificata e integrata con le comunicazioni del 26 novembre 2025 (prot. Autorità A/82913 del 27 novembre 2025) e del 5 dicembre 2025 (prot. Autorità A/85495 del 9 dicembre 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici

dell'Autorità con la comunicazione del 5 novembre 2025 (prot. Autorità P/76673);

- nell'ambito delle proposte dei ricavi ammessi:
  - a) Energie Rete Gas S.r.l., non avendo sostenuto i costi incrementali oggetto dell'istanza di attivazione *ex ante* del parametro *Z-factor* per l'attività di trasporto approvata con deliberazione 216/2024/R/GAS, ha correttamente proceduto a determinare la *baseline* senza considerare il parametro *Z-factor* a copertura di costi operativi incrementali;
  - b) Società Gasdotti Italia S.p.A. ha rideterminato *ex-post* il parametro *Z-factor* per l'attività di trasporto, tenendo conto dei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza con deliberazione 216/2024/R/GAS nel caso in cui, *ex post*, i costi incrementali sono risultati superiori;
  - c) Snam Rete Gas S.p.A. ha rideterminato *ex-post* il parametro *Z-factor* per l'attività di misura, tenendo conto dei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza con deliberazione 216/2024/R/GAS nel caso in cui, *ex post*, i costi incrementali sono risultati superiori; invece, risultando i costi operativi effettivi ammissibili del servizio di trasporto inferiori alla *baseline*, la società, coerentemente con le risultanze istruttorie, ha correttamente proceduto a determinare la *baseline* senza considerare il parametro *Z-factor* a copertura di costi operativi incrementali;
  - d) Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì presentato richiesta di attivazione del parametro *Y-factor* ai sensi dell'articolo 39 del TIROSS, pari a 0,7%, per la copertura di costi operativi incrementali del 2024 riconducibili all'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 in materia di riduzione delle emissioni di metano;
  - e) dall'attività di verifica delle informazioni tariffarie trasmesse sono emerse diverse incoerenze tra i dati economici forniti nell'ambito delle proposte dei ricavi ammessi e quelli presenti nei prospetti compilati ai fini dei conti annuali separati (CAS), in particolare relativi alle grandezze tariffarie, e al prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni; pertanto, è stato richiesto alle imprese di verificare le informazioni utilizzate ai fini dei ricavi ammessi e di fornire adeguate evidenze al fine di riconciliare o giustificare le incongruenze rispetto ai valori presenti nei CAS;
  - f) inoltre, in alcuni casi sono emerse incoerenze tra le rettifiche alle voci di costo e di ricavo apportate per la definizione del costo operativo ammissibile e le previsioni di cui ai commi da 8.1 a 8.4 della RTTG 6PRT e dall'articolo 5 del TIROSS; in tali casi, è stato pertanto richiesto alle imprese di verificare i criteri di rettifica adottati e fornire, ove opportuno, evidenze e giustificazioni a supporto delle rettifiche operate o delle mancate rettifiche;
  - g) la ripartizione della spesa totale in *slow money* (da considerare tra i costi di capitale) e *fast money* (da riconoscere come spesa operativa) tramite il tasso di capitalizzazione, ha fatto emergere casi, già riscontrati in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 e approvazione delle tariffe di

trasporto 2026, di quote *slow money* negative; coerentemente con le assunzioni della deliberazione 215/2025/R/GAS, è stata confermata al riguardo la necessità di considerare tali quote a riduzione della quota *fast money*;

- in merito alla proposta di attivazione del parametro *Y-factor* nella proposta dei ricavi ammessi 2024, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato la richiesta di riconoscimento dei costi incrementalmente riconducibili all'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 - già presentata nell'ambito della richiesta di attivazione del parametro *Z-factor* e rigetta in quanto costi riconducibili a mutamenti del quadro normativo - attraverso il parametro *Y-factor*, dichiarando che si tratta di spese incrementalmente sostenute “*per il personale assunto specificatamente ai fini dello svolgimento delle nuove attività poste in carico all'impresa di trasporto*” e che tali spese sono confluite “*in una destinazione contabile dedicata*”, pur senza fornire evidenze atte a dimostrare l'incrementalità dei costi rispetto ai costi sostenuti nell'anno base ai sensi del comma 8.8 della RTTG 6PRT; inoltre, dai dati sull'evoluzione di tali costi nel quadriennio 2024-2027 presentati dalla società, emerge un incremento consistente di tali costi – che nel 2026-2027 arrivano ad un ordine di grandezza superiore rispetto ai costi del 2024 – in relazione al quale, ai fini dei futuri riconoscimenti di costi incrementalmente, sarà necessario fare specifici approfondimenti sulla natura incrementale delle attività svolte ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 rispetto a quelle svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento, sui relativi standard e gradi di accuratezza e dettaglio nella stima delle emissioni operati dal gestore, e sui relativi costi e livelli di efficienza;
- nelle more della disponibilità della raccolta dati di Riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali riportati nei CAS e i corrispondenti dati patrimoniali inviati ai fini tariffari avviata ai sensi della determinazione 4/2025, è stato richiesto alle imprese di trasporto di riconciliare i dati tariffari relativi ai costi di capitale (*capex spending*, investimenti entrati in esercizio, incremento di immobilizzazioni in corso) attraverso schemi riepilogativi ricostruiti a partire dai riscontri numerici presenti nell'ambito dei prospetti CAS; tuttavia, ai fini della riconciliazione sono stati, in alcuni casi, presentati dalle imprese di trasporto dati ed assunzioni che non trovano diretto riscontro nei dati riportati nei prospetti CAS e che, pertanto, necessitano di essere opportunamente chiariti nell'ambito della raccolta dati avviata con la suddetta determinazione a partire dai dati desunti dai bilanci certificati della società;
- le proposte dei ricavi ammessi 2024, come da ultimo inviate dalle imprese di trasporto in esito alle risultanze istruttorie, anche tenendo conto di quanto rilevato ai precedenti alinea, sono risultate coerenti con i criteri regolatori vigenti e rispondenti a quanto richiesto dagli Uffici;
- nell'ambito della proposta dei ricavi ammessi 2024, Società Gasdotti Italia S.p.A. ha presentato una richiesta di correzione di un errore materiale, a parità di ricavi di riferimento, nel calcolo del corrispettivo *pro-forma* specifico di impresa del servizio di misura  $CM^T$  relativo al 2026, a causa della mancata inclusione, ai fini del calcolo di tale corrispettivo, della quota di ricavo a copertura dei costi operativi.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DERIVANTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA:**

- il Codice TAR dispone norme relative alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, anche al fine di aumentare la trasparenza delle medesime strutture tariffarie e delle procedure utilizzate per la loro determinazione, stabilendo, tra l'altro, i requisiti per la pubblicazione delle informazioni relative ai ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto all'articolo 30;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del Codice TAR, devono essere pubblicate, tra l'altro: a) le informazioni sui parametri utilizzati nella metodologia dei prezzi di riferimento applicata che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del sistema di trasporto; b) le informazioni sui ricavi, le variazioni annuali dei ricavi e i parametri che concorrono alla loro determinazione;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Codice TAR, deve essere pubblicato almeno un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo;
- ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del Codice TAR, le sopracitate informazioni sono pubblicate anche sulla piattaforma centrale di ENTSOG (*European Network of Transmission System Operators for Gas*) (c.d. *transparency platform*); inoltre, tali informazioni devono essere accessibili al pubblico, gratuite, e pubblicate: a) in una forma che ne consenta una facile consultazione; b) in modo da essere chiare e facilmente accessibili e su base non discriminatoria; c) in un formato scaricabile; d) possibilmente anche in inglese;
- l'articolo 38 della RTTG 6PRT specifica le informazioni che le imprese di trasporto devono pubblicare per assicurare la trasparenza del servizio, incluse le informazioni obbligatorie ai sensi del Codice TAR, disciplinandone le modalità di pubblicazione e le relative tempistiche;
- in particolare, il comma 38, comma 1, lettera c), della RTTG 6PRT prevede la pubblicazione, per ciascun anno, del modello tariffario semplificato integrato sulla base dei dati e delle informazioni di cui alle proposte tariffarie approvate;
- l'articolo 19, comma 1, del regolamento (UE) 2024/1789, prevede che, a decorrere dal 5 agosto 2025, l'Autorità sia tenuta a pubblicare o a richiedere la pubblicazione alle imprese di trasporto di informazioni relative ai ricavi ammessi e ai costi sottostanti, fatta salva la protezione dei dati commercialmente sensibili, in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese;
- in particolare, ai sensi dell'Allegato I, del paragrafo 1, del medesimo regolamento, tali informazioni devono essere pubblicate prima del prossimo periodo tariffario e sono relative, tra l'altro, a: metodologia utilizzata per calcolare i ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto (punto 2) e valori dei parametri utilizzati nella metodologia (punto 3), valore del capitale netto investito a fini regolatori e il suo ammortamento nel

tempo, spese operative, costo del capitale applicato ai gestori dei sistemi di trasporto e incentivi e premi applicati (punto 4), indicatori finanziari (punto 5);

- le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punti 2-4, sono in parte sovrapponibili a quelle richieste dall'articolo 30 del Codice TAR; per l'anno tariffario 2026, tali informazioni sono state pubblicate dall'impresa maggiore di trasporto in esito alla deliberazione 215/2025/R/GAS; gli indicatori finanziari di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 5, non essendo dati di natura tariffaria, devono necessariamente riferirsi all'ultimo anno per cui siano disponibili dati di consuntivo e, non essendo inclusi tra le informazioni da pubblicare ai sensi del Codice TAR, ad oggi non sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 38 della RTTG 6PRT;
- l'articolo 19, comma 3, del regolamento (UE) 2024/1789 prevede che le autorità di regolazione valutino l'evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto sulla base delle variazioni previste dei relativi ricavi consentiti e previsti e della domanda di gas naturale nel pertinente periodo di regolazione e, se possibile, fino al 2050;
- con la deliberazione 170/2025/R/GAS l'Autorità ha, tra l'altro, introdotto i nuovi criteri per la predisposizione e la consultazione del piano unico decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas, e aggiornato i Requisiti minimi di Piano, richiedendo all'impresa maggiore di trasporto di rendere disponibile, nell'ambito del Piano, una stima a 5 e a 10 anni degli impatti tariffari derivanti dalla realizzazione degli interventi inclusi nel Piano, tenendo conto delle previsioni circa la domanda e l'offerta di gas naturale, gli scambi con l'estero, e l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto (cfr. articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 170/2025/R/GAS);
- l'obbligo di cui all'articolo 19, comma 3, del regolamento (UE) 2024/1789 in materia di evoluzione a lungo termine delle tariffe di trasporto, può ritenersi assolto in virtù del combinato disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 170/2025/R/GAS; eventuali ulteriori esigenze di trasparenza sull'evoluzione a lungo termine della tariffa di trasporto potranno essere valutate nell'ambito della revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il nuovo periodo regolatorio.

**RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE AI RICAVI AMMESSI:**

- approvare le proposte dei ricavi ammessi del servizio di trasporto e misura del gas naturale relativi all'anno 2024, inclusive del valore rideterminato *ex post* del parametro ROSS *Z-factor*, così come da ultimo presentate dalle imprese sulla base delle risultanze istruttorie;
- approvare l'istanza di attivazione del parametro *Y-factor* per il riconoscimento dei costi incrementali riconducibili alle attività collegate all'implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 presentata da Snam Rete Gas S.p.A. per l'anno 2024, per un valore pari a 0,7%, fermo restando la necessità di avviare specifici approfondimenti in merito alla natura incrementale delle attività svolte ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 rispetto a quelle svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento, ai relativi standard e gradi di accuratezza e dettaglio nella stima delle

emissioni, nonché all'incremento dei costi di tali attività per i successivi anni del periodo regolatorio e alla relativa efficienza;

- approvare i conguagli del *tariff decoupling* di competenza dell'anno 2024 per ciascuna impresa di trasporto, tenuto conto degli acconti sui ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT determinati sulla base dei ricavi di riferimento 2024 rideterminati con la deliberazione 216/204/R/GAS, per un conguaglio complessivo pari a circa 62,3 milioni di euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione;
- approvare la correzione del corrispettivo *pro-forma* specifico di impresa del servizio di misura  $CM^T$  relativo al 2026 di Società Gasdotti Italia S.p.A..

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- al fine di coniugare l'efficienza nella gestione del processo di trasparenza delle informazioni tariffarie e l'efficacia in termini di trasparenza e fruibilità di tali informazioni da parte degli utenti del sistema di trasporto gas, attribuire all'impresa maggiore di trasporto, che già rende disponibili la maggior parte di queste informazioni in ossequio agli obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII, del Codice TAR, il compito di assolvere agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento (UE) 2024/1789, integrando le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 30 del Codice TAR con quelle richieste al paragrafo 1, punti 2-4, dell'Allegato I del regolamento (UE) 2024/1789;
- dare inoltre mandato a ciascuna impresa di trasporto di pubblicare le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2024/1789 in un'apposita sezione del proprio sito internet, in formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile, in italiano e possibilmente, anche in inglese;
- integrare l'articolo 38 della RTTG 6PRT in conseguenza di quanto illustrato nei due alinea precedenti;
- in via transitoria per i soli dati relativi all'anno 2024, dare mandato alle imprese di trasporto di pubblicare le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2024/1789, entro il 31 dicembre 2025, in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile, in italiano e possibilmente anche in inglese

**DELIBERA**

1. di approvare le proposte dei ricavi ammessi del servizio di trasporto e misura del gas naturale relativi all'anno 2024 presentate dalle imprese di trasporto come risultanti dalla Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, inclusive del valore rideterminato *ex post* del parametro *Z-factor*, di cui alla Tabella 2, e del parametro *Y-factor* pari a 0,7% per la società Snam Rete Gas S.p.A.;
2. di richiedere all'impresa maggiore di trasporto, ai fini dei prossimi riconoscimenti tariffari, specifici approfondimenti in merito alla natura incrementale delle attività

- svolte ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 rispetto a quelle svolte prima dell'entrata in vigore del regolamento, ai relativi standard e gradi di accuratezza e dettaglio nella stima delle emissioni, nonché all'incremento dei costi di tali attività per i successivi anni del periodo regolatorio e alla relativa efficienza;
3. di approvare il conguaglio del *tariff decoupling* di competenza dell'anno 2024 per ciascuna impresa di trasporto, tenuto conto delle partite di acconto erogate ai sensi dell'articolo 36bis, comma 3, della RTTG 6PRT, come risultante dalla Tabella 3 allegata alla presente deliberazione, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione con le imprese di trasporto entro 30 giorni ai sensi della regolazione vigente;
  4. di approvare la correzione del corrispettivo *pro-forma* specifico di impresa del servizio di misura  $CM^T$  relativo al 2026 di Società Gasdotti Italia S.p.A., e prevedere che la Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità provveda a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all'impresa maggiore di trasporto, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il corrispettivo unitario specifico d'impresa rettificato ai sensi del presente punto;
  5. di apportare la seguente modifica alla RTTG 6PRT:
    - a. all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:  
“d) le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punti 2-4, del Regolamento (UE) 2024/1789 non ricomprese nelle informazioni di cui alla precedente lettera c).”;
    - b. all'articolo 38, dopo il comma 38.4, aggiungere il seguente comma:  
“38.5 Le imprese di trasporto pubblicano ogni anno, in un'apposita sezione del loro sito internet, le informazioni di cui all'Allegato I, paragrafo 1, punto 5, del Regolamento (UE) 2024/1789, relativamente all'ultimo anno per cui sono disponibili i dati di consuntivo, secondo le tempistiche di cui al comma 38.1 e le modalità di cui al comma 38.2.”;
  6. per i dati di cui al precedente punto relativi all'anno 2024, di dare mandato alle imprese di trasporto di pubblicare gli indicatori finanziari di cui al paragrafo 1, punto 5 dell'Allegato I del regolamento (UE) 2024/1789, secondo le modalità precisate in premessa, entro il 31 dicembre 2025;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  8. di pubblicare la presente deliberazione, e la RTTG 6PRT così come modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*